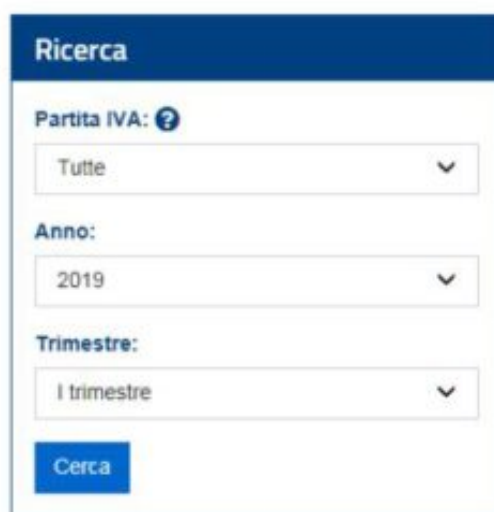


Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Verifiche automatiche dal 2020

Pagamento imposta di bollo



Ricerca

Partita IVA: ?
Tutte

Anno:
2019

Trimestre:
I trimestre

Cerca

L'[articolo 12-novies](#), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle **fatture elettroniche** non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa **integrare le fatture stesse** con **procedure automatizzate**, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio disciplinato dall'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008 (**comma 1, primo periodo**). L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, **sia il maggior tributo calcolato**

sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Il **secondo periodo** del comma 1, dell'articolo in esame stabilisce, inoltre, che nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, le fatture elettroniche devono riportare una specifica annotazione nel caso in cui sia obbligatorio l'[assolvimento dell'imposta di bollo](#). In base alle disposizioni del medesimo comma 2, il versamento dell'imposta di bollo dovuta su tali fatture è effettuato con **cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre** in cui sono state emesse le fatture stesse. Per agevolare il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto dal richiamato comma 2, l'Agenzia delle entrate rende noto ai soggetti passivi IVA, tramite l'area riservata del proprio sito *internet*, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata in base al numero di fatture che recano la suddetta specifica annotazione.

Il **terzo periodo** stabilisce che in caso di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate si applica la sanzione del 30 per cento del dovuto** di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell'Agenzia, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al terzo periodo, si applica alle **fatture inviate dal 1° gennaio 2020** attraverso il Sistema di interscambio (**quarto periodo**). Infine, con **decreto del**

Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.